CAMERA DEI DEPUTATI N. 1879

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MACCANTI, BENVENUTO

Istituzione di una zona franca territoriale nei comuni della Valle di Susa

Presentata il 16 maggio 2024

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge è volta a introdurre un regime equilibrato e sostenibile diretto a promuovere lo sviluppo della Valle di Susa, caratterizzata dal fatto di essere regione di confine e nucleo economico fondamentale per la zona alpina piemontese.

In ragione di questa specificità, tenuto conto della crescente complessità, alla luce della disciplina europea, del ricorso a strumenti come la creazione esclusiva di territori extradoganali – attualmente, l'unico territorio italiano connotato da tale regime è il comune di Livigno, essendo venuto meno il medesimo regime per il territorio di Campione d'Italia – si è ipotizzato di combinare il regime generale delle zone franche di cui agli articoli 243 e seguenti del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, con un regime agevolativo complementare modellato su quello delle zone franche urbane, che è stato già oggetto di scrutinio della Commissione europea.

La combinazione dei due citati regimi dà luogo a un sistema di incentivi coerente, ma del tutto nuovo e non assimilabile pienamente né all'uno né all'altro, anche in considerazione della diversa natura delle realtà destinatarie. In ragione di ciò sarà pertanto comunque necessario sottoporre le disposizioni proposte all'autorizzazione della Commissione europea.

In sostanza, si opera nel solco già ampiamente tracciato da analoghe proposte di legge presentate in passato, introducendo al contempo una serie di misure di natura parzialmente differente e con tempi di attuazione che – proprio in virtù di tali

ragioni – dovrebbero risultare ridotti in modo significativo.

La Valle di Susa, con un numero di abitanti molto significativo (poco meno di 90.000 persone in un'area di 1.200 chilometri quadrati), è la più grande e la più popolata delle valli piemontesi. Le trasformazioni economiche intervenute in questi anni, la necessità di favorire la presenza umana anche nei territori montani per prevenire il dissesto idrogeologico e garantire la manutenzione del territorio unita all'esigenza di fornire sostegno a un tessuto economico basato sulla presenza di piccole imprese rispettose delle specificità di un territorio in cui natura e cultura sono inestricabilmente connesse, rendono indispensabile individuare un piano di azione realistico e concreto a salvaguardia di questi territori.

Per le motivazioni esposte, la presente proposta di legge, all'articolo 1, istituisce una zona franca territoriale per lo sviluppo dell'economia nei comuni della Valle di Susa.

All'articolo 2 si individuano i comuni facenti parte della zona franca territoriale, mentre all'articolo 3 si elencano in modo puntuale le agevolazioni e i benefìci in favore dei residenti e delle imprese ivi operanti.

All'articolo 4 si prevede, in via del tutto innovativa, che entro il 30 ottobre 2027, con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei limiti delle risorse disponibili ovvero prevedendo le necessarie coperture finanziarie, individui ulteriori benefìci per i cittadini residenti nei territori della Valle di Susa nonché per i lavoratori che vi trasferiscano la propria residenza entro il 31 dicembre 2028.

All'articolo 5, infine, sono previste le disposizioni finanziarie.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Istituzione di una zona franca territoriale per lo sviluppo dell'economia nei comuni della Valle di Susa)

1. Al fine di incentivare il recupero delle potenzialità economiche dei territori della Valle di Susa e di sostenerne l'occupazione, è istituita la zona franca territoriale per lo sviluppo dell'economia nei comuni della Valle di Susa, di seguito denominata « ZFT », comprendente i territori di cui all'articolo 2.

2. Alla ZFT si applicano le disposizioni di cui al titolo VII, capo 3, sezione 3, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, alla ZFT si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 3.

4. L'efficacia delle disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo e dell'articolo 3 della presente legge è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Art. 2.

(Delimitazione territoriale della ZFT)

1. La ZFT comprende i territori dei comuni di Bardonecchia, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Chianocco, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Condove, Exilles, Giaglione, Gravere, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Oulx, Salbertrand, San Didero, San Giorio di Susa, Sant'Antonino di Susa, Vaie, Venaus, Villar Focchiardo, Cesana Torinese, Claviere, Sestriere, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx.

2. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono

definiti i punti di entrata e di uscita dalla ZFT.

Art. 3.

(Agevolazioni e benefìci in favore dei residenti e delle imprese operanti nella ZFT)

1. Al fine di favorire lo sviluppo economico della Valle di Susa, nei territori di cui all'articolo 2 si applicano le disposizioni del presente articolo.

2. Le piccole imprese e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2030, una nuova attività economica nei territori di cui all'articolo 2 possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 5 a tal fine vincolate:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata per i primi cinque periodi al 60 per cento, per il sesto e settimo periodo al 40 per cento e per l'ottavo e nono periodo al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella ZFT, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2026 e per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la ZFT;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza dell'importo di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dall'imposta municipale propria, a decorrere dall'anno 2025 e fino all'anno 2030, per i soli immobili siti nella ZFT posseduti e utilizzati dalle imprese medesime per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la ZFT. Per gli anni successivi l'esonero di cui al primo periodo è limitato per i primi cinque anni al 60 per cento, per il sesto e settimo anno al 40 per cento e per l'ottavo e nono anno al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono la propria attività all'interno della ZFT.

3. Le piccole imprese e microimprese che hanno avviato la propria attività nella ZFT antecedentemente al 1° gennaio 2025 possono fruire delle agevolazioni di cui al comma 2 del presente articolo nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* ».

4. Sono, in ogni caso, escluse dal regime agevolativo le imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.

6. Il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, anche in coordinamento con i nuclei di valutazione della regione Piemonte, provvede al monitoraggio e alla valutazione di efficacia degli interventi e a tale fine presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, entro il 31 dicembre di ciascun

anno, una relazione annuale sugli esiti delle predette attività.

Art. 4.

(Ulteriori benefìci per i residenti nei territori della Valle di Susa)

1. Entro il 30 ottobre 2027, con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei limiti delle risorse disponibili ovvero individuando le risorse necessarie per la copertura finanziaria, definisce ulteriori benefìci per i cittadini residenti nei territori della Valle di Susa nonché per i lavoratori che trasferiscano la loro residenza nei medesimi territori entro il 31 dicembre 2028.

2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite di spesa di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

PAGINA BIANCA



19PDL0091610